

DL SEMPLIFICAZIONI/ A vuoto l'estensione della sezione creditori p.a.

Professioni come le pmi

Fondo garanzia aperto. Solo alle associazioni

DI MICHELE DAMIANI

Itributaristi e gli altri professionisti non iscritti agli Ordini possono continuare ad accedere al Fondo di garanzia per le pmi, ma solo a condizione che appartengano a un'associazione. È questo l'esito della convulsa sessione di lavoro sul decreto semplificazioni al Senato, dove martedì scorso è stato casato all'ultimo secondo un emendamento, approvato in commissione, che prevedeva l'estensione dell'accesso al fondo ai professionisti non ordinistici e non iscritti ad alcuna associazione.

L'esclusione dei non ordinistici dovrebbe riguardare, invece, l'accesso al plafond di 50 milioni di euro, previsto dal dl semplificazioni in una sezione interna al fondo, dedicato ai soggetti in difficoltà nella restituzione delle rate dei finanziamenti che, allo stesso tempo, siano creditori nei confronti della Pubblica amministrazione.

Il Fondo di garanzia per le pmi è stato istituito con il comma 2, articolo 100, lettera a della legge 662/1996: veniva prevista una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il microcredito centrale Spa «allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole medie imprese». L'accesso al fondo, come si può leggere nell'articolo, era riservato alle piccole e medie imprese, situazione che è rimasta inalterata per più di quindici anni. Infatti, il Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto 27 dicembre 2013, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2014, ha esteso l'accesso attraverso l'articolo 7 del dm (Estensione dell'intervento del fondo in favore dei professionisti) che recita: «possono accedere agli interventi del

Fondo anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto del Mise ai sensi della legge 4/2013 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Le

operazioni finanziarie sono ammesse alla garanzia del fondo entro il limite

massimo di assorbimento delle risorse non superiore al 5%. Secondo quanto previsto dal dm, quindi, i professionisti non ordinistici iscritti ad un'associazione professionale possono continuare ad usufruire del fondo in questione. L'emendamento al dl semplificazioni recitava, invece, che gli interventi di garanzia siano estesi «ai professionisti anche non organizzati in ordini e collegi», senza far riferimento alle associazioni.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda l'accesso al plafond da 50 milioni di euro, previsto dall'articolo 1 del dl semplificazioni, con cui venivano offerte garanzie per i soggetti creditori nei confronti della Pa che abbiano difficoltà nella restituzione di un finanziamento. L'accesso a quella sezione del fondo dovrebbe essere precluso a tutti i professionisti, secondo quanto previsto dal decreto approvato lo scorso martedì.

